COMUNE DI CALUSO

Provincia di TORINO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (COMPONENTE TASI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Istituzione dell'imposta pag. 1
- Art. 2 Oggetto del regolamento pag. 2
- Art. 3 Presupposto del tributo pag. 2
- Art. 4 Soggetto attivo pag. 2
- Art. 5 Soggetto passivo pag. 2
- Art. 6 Esenzioni dalla TASI pag. 3
- Art. 7 Oggetto d'imposta pag. 3
- Art. 8 Base imponibile pag. 4
- Art. 9 Decorrenza tributo
- Art. 10 Servizi indivisibili
- Art. 11 Aliquote

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 12 Detrazioni pag. 5
- Art. 13 Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse

storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili pag. 5

Art. 14 Riduzioni per particolari situazioni pag. 5

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 15 Dichiarazione pag. 5
- Art. 16 Versamenti pag. 6
- Art. 17 Rimborsi e Compensazioni pag. 6
- Art. 18 Arrotondamenti pag. 6
- Art. 19 Accertamento pag. 7
- Art. 20 Sanzioni pag. 7
- Art. 21- Contenzioso pag. 8

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 Norme di rinvio pag. 8
- Art. 23 Entrata in vigore pag. 8
- Art. 24 Clausola di adeguamento pag. 8

Approvato con deliberazione CC nr. del

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'imposta

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.¹
- 3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. con riferimento alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2

Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni statali e, in subordine degli altri regolamenti comunali in quanto compatibili.

Art. 3

Presupposto del tributo²

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ad esclusione dell'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4

Soggetto attivo

- 1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di CALUSO per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
- 2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5

Soggetto passivo³

- 1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati esclusa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Unica ed aree edificabili come definite ai sensi dell'imposta Municipale Unica, a qualsiasi uso adibite ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
- 2. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore esegue il versamento della TASI, calcolata in base alla propria quota di possesso ed alla propria condizione soggettiva.
- 3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- 4.In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto dove per durata del contratto deve intendersi il

¹ Comma 639 L. 147 L. 27/12/2013

² Comma 669 L. 147 L. 27/12/2013

³ Comma 671 L. 147 L. 27/12/2013

periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.⁴

5 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il detentore versa la TASI nella misura del 10% (dieci per cento) del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata e la restante parte del 90% (novanta per cento) del tributo dovuto resta a carico del possessore.

ART. 6

ESENZIONI DALLA TASI⁵

1. Sono esenti dalla TASI le unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad abitazione principale come definite dall'art 13 del DL 201/2011 da parte dell'utilizzatore o del possessore ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8 ed A9.

2. Sono inoltre escluse le altre fattispecie equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 13 dl D.l. 201/2011:

- a. -Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;⁶
- b. Unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari comprese le unità abitative assgnate a studenti universitari soci assegnatari anche senza la residenza anagrafica;⁷
- c. **Casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;⁸
- d. Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal **personale in servizio permanente** appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- e. l'unità immobiliare appartenenti ad anziani o disabili che assumono la residenza in luoghi di ricovero purché non risulti locata;

2)Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. *Sono altresì esenti i rifugi*

⁴ Comma 672 L. 147 L. 27/12/2013

⁵ Dl 06/03/2014 nr.16 convertito con L. 2 maggio 2014, n. 68 Art. 1 comma 3

⁶ Art. 13 comma 2 lett b) D.L. 201/2011

⁷ Art. 13 comma 2 lett a) D.L. 201/2011

⁸ Art. 13 comma 2 lett c) D.L. 201/2011

alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504°; ai fini dell'applicazione della lettera i) mentre resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.¹⁰

Art. 7

Oggetto d'imposta

1. Sono assoggettati alla TASI tutti i fabbricati ed aree fabbricabili ubicati nel territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.

Art. 8

Base imponibile¹¹

- 1. La base imponibile della TASI è la quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, come integrata e disciplinata dal relativo regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica "IMU" compresa la riduzione prevista per la concessioni di immobili in comodato e nei limiti ivi previsti dall'art. 13 del D.L. 201/2011.
- 2. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva nei termini decadenziali previsti per l'attività di accertamento.

Art. 9

Decorrenza del tributo

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.¹²

Art. 10

In vigore dal 27 febbraio 2014

- 1. Sono esenti dall'imposta:
- a) (omissis)
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'<u>articolo 5-bis del decreto del Presidente della</u> Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con *legge 27 maggio 1929, n. 810*;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) (omissis);
 - h) (omissis)
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222

⁹ Art. 7 Esenzioni

¹⁰ Art. 1 comma 3 del DL. 6 marzo 2014, n. 16 convertito L. 2 maggio 2014, n. 68

¹¹ Comma 675 L. 147 L. 27/12/2013

¹² FAQ IMU TASI NR 4 http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/FAQimutasiter.pdf

Servizi indivisibili¹³

- 1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono:
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione e manutenzione del demanio e del patrimonio;
- Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- Funzioni riguardanti le gestione del territorio, dell'ambiente e della pianificazione territoriale;
- Servizi di Protezione Civile e sicurezza;
- Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona anche se erogati da soggetti terzi;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Illuminazione pubblica
- 2. Nei costi relativi ai servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, in particolare:
- personale;
- acquisizioni di beni e servizi;
- trasferimenti a terzi;
- interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento dei servizi;
- ammortamenti;
- costi tecnici ed amministrativi;
- 3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la destinazione del gettito del tributo.

Art. 11 Aliquote

- 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 12 Detrazioni

1. (abrogato)

TITOLO II AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

- 1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:¹⁴
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità come disciplinate dal regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.

Art. 14 RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI

¹³ Comma 672 dell'art.1 L. 147/2013;

¹⁴ Come si evince dal comma 675 articolo 1 l. 147/2014

- 1.I contribuenti in condizione di particolare disagio sociale accertabile anche mediante l'ISEE, possono beneficiare di una riduzione del tributo fino al 50%.
- 2. Eventuali ulteriori riduzioni possono essere stabilite con la delibera di approvazione delle aliquote.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI Art. 15

Dichiarazione

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:
- a) L'inizio della detenzione o del possesso;
- b) La cessazione della detenzione e del possesso;
- c) La variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, deve contenere:
- a) I dati identificativi del soggetto passivo;
- b) Se società o ente i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile;
- c) L'ubicazione la destinazione d'uso e i dati catastali dei fabbricati e delle aree;
- d) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- 2. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri;
- 3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio o della cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati o delle aree soggetti al tributo o a quello di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
- 4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 6. La dichiarazione, predisposta sull'apposito modello messo a disposizione dal Comune deve essere sottoscritta dal dichiarante, presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata A.R. o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 16

Versamenti

- 1. I soggetti passivi effettuano il versamento in autoliquidazione dell'imposta dovuta al Comune in n. 2 rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze:
- 1° rata al 16 giugno
- 2° rata al 16 dicembre
- 2. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di CALUSO, corrispondente a B435, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale approvato con DM 23/5/2014 G.U. 28/5/2014, n. 122.
- 4. L'imposta non è versata qualora essa sia ug<u>uale o inferiore ad euro 5</u>. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

- 5. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà o la detenzione.
- 6.Al fine di semplificare la procedura di versamento, possono essere inviati ai contribuenti moduli precompilati con il prospetto degli immobili imponibili e il calcolo dell'imposta dovuta evidenziando distintamente la quota corrispondente alla percentuale di possesso di ciascun obbligato.
- 7.L'atto di accertamento, per omesso o parziale versamento del tributo può essere notificato, contestualmente, a tutti i coobbligati in solido.

Art. 17

Rimborsi e compensazione

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad **euro 5,00** comprensivo di sanzioni amministrative e interessi con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
- 4. Il contribuente titolare di un credito tributario o di altra natura nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di TASI mediante compensazione del credito.

Art. 18

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.¹⁵

Art. 19

Accertamento

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
- 2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

-

¹⁵ legge 296/2006

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,33, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, fatto salvo l'eventuale invio di un sollecito mediante raccomandata R.R., il Comune notifica ai coobbligati avviso di accertamento contestando la violazione ed irrogando la sanzione prevista dall'art, 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 (quindici) giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.¹⁶
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro¹⁷.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro100 (cento) a euro 500 (cinquecento). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.¹⁸
- 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 - 7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza come segue:
 - 1. Versamento dell'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - 2. dal 15° al 30° giorno di ritardo, sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - 3. **dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno**, sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
 - 4. **dopo il 90° giorno di ritardo**, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione 3,75%. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.

¹⁶ Commav696 1. 147/2013

¹⁷ Comma 697 1. 147/2013

¹⁸ Comma 698 1. 147/2013

8. In applicazione dell'art. 1 c. 700 L. 147/2013 il versamento effettuato spontaneamente oltre i termini del ravvedimento operoso purché entro un anno dalla scadenza comporta la riduzione della sanzione al 5%.

Art. 21 Contenzioso, dilazioni e rateazioni

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Torino secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, nr.546, e s.m.i..
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del del D.Lgvo 19 giugno 1997, nr.218.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
- 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art.16, comma 1, del presente regolamento, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate o concessa una dilazione per l'integrale versamento.
- 5. Il Comune può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 (sei) mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 (diciotto) rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
- 6. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 7. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
- 8. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive e comunque di tre rate. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013, e s.m.i., nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 24

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Disposizioni generali IUC L. 27/12/2013 nr. 147 Commi 639 - 702 Disciplina tributi locali: L. 27/12/2006 nr. 296 art. 1 commi 161 - 171;

Contenzioso: D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Accertamento con adesione: D.Lgs. 19 giugno 1997 n 218 Autotutela tributaria DPR 27.3.1992, n. 287 all art. 68, c. 1

Autotutela tributaria DL 30.09.1994, n. 564 conv. L. 30.11.1994, n. 656 –

art. 2 quater

Autotutela tributaria DM 11.2.1997, n. 37.

Somme minime Art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Somme minime iscrivibili a ruolo Art. 10 comma 3 del D.L. n. 16/2012

Sanzioni in generale : D.lgs. 18/12/1997 nr. 472
Sanzione omesso versamento D.Lgs 18/12/1997 nr. 471

Esenzioni Dl 06/03/2014 nr.16 convertito con L. 2 maggio

2014, n. 68 Art. 1 comma 3